

Pescara, 25 novembre 2011

Prot. /11

Oggetto: Lettera informativa n. 162/11

1) NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2012

Si segnalano ai Colleghi alcune delle principali novità contenute nella Legge di stabilità 2012 approvata dalla Camera il 12.11.11 (L. 183/11):

- 1) gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (conv. in L. 148/11) a mezzo DPR, con contestuale abrogazione delle norme vigenti sugli Ordinamenti professionali (**ART. 10**);
- 2) è possibile la costituzione di società per l'esercizio dell'attività professionale secondo i modelli societari del codice civile, con l'ammissione in qualità di soci di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea in possesso di titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento (**ART. 10**);
- 3) eliminazione del riferimento alle tariffe forensi per la pattuizione tra professionista e cliente (**ART. 10**);
- 4) uso della PEC per comunicazioni e notifiche relative ai giudizi civili (*v. lett. info n. 157/11 del 17.11.11* – **ART. 25**);
- 5) necessità dell'istanza di trattazione dei giudizi pendenti da oltre 2 anni davanti alla Corte di Cassazione e alle Corti di Appello, pena la rinuncia implicita al giudizio (**ART. 26**);
- 6) previsione di una sanzione pecuniaria qualora l'istanza di inibitoria in appello o a seguito di ricorso per Cassazione risulti inammissibile o manifestamente infondata (**ART. 27**);
- 7) possibilità per il Giudice di appello di decidere la causa ex art. 281 *sexies* c.p.c. nell'udienza fissata per la decisione dell'inibitoria o nell'udienza di trattazione (**ART. 27**);
- 8) aumento del contributo unificato per il giudizio di appello e Cassazione (**ART. 28**);
- 9) pagamento integrale del contributo unificato in caso di domanda riconvenzionale, modifica della domanda o chiamata in causa, se ne consegue l'aumento del valore (**ART. 28**);
- 10) applicazione della tariffa forense, con riduzione del 20% degli onorari, per la liquidazione delle spese processuali in favore della Pubblica Amministrazione, se difesa da propri dipendenti (**ART. 4 co. 42**).

Per una lettera delle nuove norme coordinata con il testo previgente si rinvia al documento allegato redatto dall'Ordine di Milano.

2) PROTOCOLLO ESPROPRIAZIONI MOBILIARI – ENTRATA IN VIGORE

Si ricorda agli iscritti che, **a decorrere dal 1° dicembre c.a.**, troverà attuazione l'allegato Protocollo delle Espropriazioni Mobiliari, varato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Pescara e adottato dal COA nella seduta del 6.10.11 (*v. lett. info n. 134/11 del 15.10.11*).

Si ricorda, inoltre, che il Protocollo (pubblicato sul sito dell'Ordine www.ordineavvocatipescara.it - pagina *Normativa – Regolamenti*) sarà sottoposto ad un periodo sperimentale di osservazione della durata di 6 mesi, al termine del quale potranno essere apportate le eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito della sua applicazione pratica.

Il Consigliere Segretario
Avv. Donato Di Campi

Il Presidente
Avv. Lucio Stenio de Benedictis